



COMUNE DI PIANORO

Provincia di Bologna

Regolamento per l'esecuzione di lavori in economia

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA**

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	3
<i>Art. 2</i>	<i>Modalità di esecuzione in economia</i>	3
<i>Art. 3</i>	<i>Lavori in economia.....</i>	3
<i>Art. 4</i>	<i>Limiti di importo e divieto di frazionamento</i>	5
<i>Art. 5</i>	<i>Responsabile del procedimento.....</i>	5
<i>Art. 6</i>	<i>Lavori in amministrazione diretta</i>	5
<i>Art. 7</i>	<i>Buoni-ordinativi di fornitura.....</i>	6
<i>Art. 8</i>	<i>Gestione dell'esecuzione in economia</i>	6
<i>Art. 9</i>	<i>Contenuti della richiesta di avvio del procedimento in economia</i>	6
<i>Art. 10</i>	<i>Criteri di aggiudicazione dei lavori a cottimo</i>	6
<i>Art. 11</i>	<i>Interventi in economia mediante cottimo fiduciario - Il contratto di cottimo</i>	7
<i>Art. 12</i>	<i>Contabilizzazione dei lavori in economia e a cottimo.....</i>	8
<i>Art. 13</i>	<i>Lavori d'urgenza</i>	8
<i>Art. 14</i>	<i>Lavori di somma urgenza</i>	8
<i>Art. 15</i>	<i>Certificazione antimafia</i>	9
<i>Art. 16</i>	<i>Lavori non contemplati nel progetto</i>	9
<i>Art. 17</i>	<i>Perizie suppletive</i>	9
<i>Art. 18</i>	<i>Certificato di regolare esecuzione - Collaudo - Liquidazione</i>	9
<i>Art. 19</i>	<i>Piani di sicurezza</i>	10
<i>Art. 20</i>	<i>Penali</i>	10
<i>Art. 21</i>	<i>Stipulazione del contratto e garanzie</i>	10
<i>Art. 22</i>	<i>Entrata in vigore</i>	10



Regolamento per l'esecuzione di lavori in economia

Art. 1 Oggetto del regolamento

I. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori in economia che si riferiscono, alle tipologie dei lavori specificati nei successivi articoli e alle somministrazioni connesse (di forniture e servizi).

II. Le motivazioni che permettono l'applicazione delle disposizioni presenti nel regolamento sono le seguenti:

- l'urgenza;
- la natura della fornitura o dei lavori o dei servizi;
- la complessità delle procedure alternative e l'adeguatezza alle esigenze organizzative alla luce di un'analisi costi - benefici rispetto alle procedure ordinarie di scelta del contraente.

Art. 2 Modalità di esecuzione in economia

I. L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario;
- c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

II. Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale comunale impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, tutto in proprietà dell'ente o in uso; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

III. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a imprese, ditte o persone fisiche esterne al comune.

IV. Gli articoli seguenti disciplinano le modalità di esecuzione degli interventi in economia.

Art. 3 Lavori in economia

V. Sono eseguiti in economia i seguenti lavori il cui importo complessivo sia compreso entro il limite dei 200.000 Euro, Iva esclusa:

- a) riparazioni urgenti alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, scoscenimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc., nel limiti strettamente necessari per ristabilire il transito;
- b) manutenzione e/o realizzazione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzii dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le piccole riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale;



- c) manutenzione degli acquedotti e delle fontane;
- d) prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
- e) realizzazione e/o manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale e loro pertinenza;
- f) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali coi relativi impianti, presi in affitto ad uso degli uffici dell'amministrazione comunale, nel casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
- g) puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero di relativi materiali;
- h) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, al regolamenti e alle ordinanze del sindaco;
- i) lavori di conservazione, manutenzione ordinaria, adattamenti e riparazione di immobili, con i relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, presi in locazione ad uso degli uffici nel casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario.
- j) lavori di conservazione, manutenzione ordinaria, adattamenti e riparazione dei beni demaniali con relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, nonché dei beni pertinenti il patrimonio dell'amministrazione;
- k) realizzazione e/o manutenzione e lo spurgo delle fognature, delle centrali di trattamento nonché di sollevamento, e dei bagni pubblici;
- l) realizzazione e/o manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio comunale, quali: illuminazione pubblica, semafori, elettrici, elettronici, reti cablate, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idro-sanitari;
- m) realizzazione e/o manutenzione dei giardini, viali, passeggi, piazze pubbliche e impianti sportivi;
- n) realizzazione e/o manutenzione dei Cimiteri;
- o) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;
- p) lavori e forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nel lavori dati in appalto, come previsto dagli artt. 88 e 145 del regolamento sui LL.PP. approvato con il D.P.R. 554 del 21.12.1999;
- q) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o all'efficienza dei servizi medesimi;
- r) provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto; lavori di completamento di riparazione in dipendenza di defezioni o di danni constatati in sede di collaudo, nel limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;
- s) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- t) i lavori, le provviste ed i servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale, comprese le eventuali refezioni o mense;
- u) attrezzature e mezzi di funzionamento in generale destinate allo svolgimento di attività e servizi comunali.



Art. 4 Limiti di importo e divieto di frazionamento

VI. Le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia sono consentite, in via generale, fino all'importo di 200.000 Unità di conto Europee (Euro). Gli importi monetari di volta in volta determinati sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

VII. Nessun lavoro di importo superiore potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Regolamento.

VIII. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già individuati dal Piano Annuale delle Opere Pubbliche per ciascun Settore dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile del procedimento.

Art. 5 Responsabile del procedimento

IX. L'Amministrazione, in base al proprio modello di organizzazione interna, individua, conformemente ai contenuti e alla consistenza dell'elenco dei lavori in economia, un responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta del contraente, l'esecuzione, il collaudo, o il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

X. L'Amministrazione individua, altresì, un responsabile di procedimento per l'esecuzione dei lavori in economia non preventivabili, al quale pure competrà tutta la procedura di autorizzazione ed esecuzione.

XI. Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetterà sempre al Responsabile del procedimento formulare, nei confronti dei competenti Organi o Dirigenti dell'Amministrazione, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalla Legge e dal Regolamento Generale, nonché dettagliate dal presente regolamento interno.

Art. 6 Lavori in amministrazione diretta

XII. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 3.

XIII. Il Responsabile del procedimento, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento.

XIV. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comunque comportare **una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.**

XV. I pagamenti dei lavori in amministrazione diretta sono effettuati tramite atto di liquidazione del responsabile del servizio, o tramite liquidazione diretta sulla fattura.

XVI. Il pagamento per fornitura di materiale, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene mediante ordinativi emessi dall'ufficio di ragioneria sulla base di fatture presentate dal creditore unitamente all'ordine di fornitura, liquidate dal responsabile del servizio competente, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di contabilità.



Art. 7 Buoni-ordinativi di fornitura

XVII. Tutti i buoni-ordinativi di fornitura necessari per la esecuzione di lavori in amministrazione diretta sono staccati da appositi blocchi a madre e figlia, con numerazione progressiva (o con l'utilizzo di sistemi informatici) recanti la convalida del responsabile del procedimento.

XVIII. L'ordine di acquisto delle forniture avviene mediante compilazione di apposito atto di ordinazione (es. buono) o tramite comunicazione al fornitore per mezzo lettera.

Art. 8 Gestione dell'esecuzione in economia

XIX. Qualora si presenti la necessità di disporre l'esecuzione in economia, il relativo procedimento viene avviato con la semplice comunicazione, da parte del responsabile dell'area interessata all'intervento, al responsabile del procedimento come individuato all'art. 5.

XX. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere ai elementi indicati al successivo art. 9.

Art. 9 Contenuti della richiesta di avvio del procedimento in economia

XXI. La comunicazione di cui all'art. 8, comma 2, deve contenere:

- v) l'esatta indicazione degli interventi da realizzare;
- w) le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
- x) l'importo presunto della spesa;
- y) le caratteristiche tecniche dell'intervento.

XXII. La comunicazione di cui al comma precedente non è dovuta qualora il procedimento in economia sia avviato d'ufficio dal responsabile competente.

XXIII. Il responsabile del procedimento, ricevute le comunicazioni o quando d'ufficio ritenga di dare corso al procedimento, predisponde gli atti necessari da sottoporre all'approvazione del responsabile dell'area, mediante emanazione di propria determinazione ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L., D.Lgs. del 18.8.2000 n.267, con la quale viene prenotato l'impegno di spesa sui competenti interventi/capitoli del bilancio.

XXIV. Per i soli lavori, qualora l'importo superi i 20.000 euro pari a L. 38.725.400, devono essere predisposti i progetti tecnici esecutivi completi di computo metrico estimativo, i disegni esecutivi e foglio patti e condizioni per l'esatta esecuzione delle opere.

XXV. Le determinazioni del responsabile dell'area di cui al comma 3 sono disciplinate dal regolamento di contabilità. Con la determinazione il dirigente indica anche le modalità di affidamento in economia, così come disciplinato dagli articoli 6 e 10.

XXVI. L'inizio del procedimento non può aver luogo se non dopo l'emanazione della determinazione dirigenziale.

Art. 10 Criteri di aggiudicazione dei lavori a cottimo

XXVII. Per l'aggiudicazione dei lavori in economia è sempre seguito il criterio "unicamente del prezzo più basso" tutte le volte che le voci di capitolato per lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie delle somministrazioni (forniture



e servizi).

XXVIII. Viceversa, tutte le volte in cui dovessero risultare economicamente prevalenti le voci di capitolato relative a somministrazioni, rispetto a quelle accessorie dei lavori, potrà essere applicato indifferentemente sia il criterio “unicamente del prezzo più basso” o quello “dell'offerta economicamente più vantaggiosa” mediante la predeterminazione di diversi criteri variabili, secondo la natura dei lavori da eseguirsi a cottimo.

Art. 11 Interventi in economia mediante cottimo fiduciario - Il contratto di cottimo

XXIX. L'affidamento degli interventi con il sistema del cottimo fiduciario avviene mediante stipula di apposito contratto di cottimo: per gli interventi inferiori a L. 38.725.400, pari a 20.000 euro, il contratto si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera offerta o preventivo inviata al Comune e si può procedere anche con l'affidamento diretto rivolto ad una sola ditta.

XXX. In tutti i casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo sia compreso nella fascia tra i 20.000 e i 200.000 euro, si procede attraverso indagine di mercato fra almeno cinque imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione.

XXXI. Nel contratto di cui al comma 1 intervengono il responsabile dell'area competente che ne assume personalmente la responsabilità, e la ditta contraente. Esso deve contenere i seguenti elementi:

- l'elenco degli interventi conferiti;
- i prezzi unitari per le opere e per le forniture e servizi a misura e l'importo di quelli a corpo;
- le condizioni di esecuzione;
- le modalità di pagamento;
- le norme per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e quelle delle assicurazioni sociali;
- gli obblighi generali a carico dell'impresa e comunque l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti;
- il tempo utile per l'ultimazione dei lavori e per la consegna delle forniture;
- le penalità da applicarsi in caso di ritardo nell'ultimazione da accertarsi con regolare verbale e la facoltà che si riserva l'amministrazione comunale di provvedere d'ufficio con tutti gli oneri a carico del cottimista, oppure di risolvere, mediante semplice denuncia da notificare all'impresa, il contratto di cottimo qualora il cottimista si renda inadempiente agli obblighi assunti;
- quant'altro sia previsto in materia dal regolamento per la disciplina degli appalti e dei contratti.

XXXII. Per l'accordo del cottimo possono essere usati due diversi sistemi:

- z) affidare al cottimista la somministrazione dei materiali e delle opere, da registrare in uno speciale registro da tenere a cura della direzione lavori e da riportare in una nota riassuntiva del servizio in economia;
- aa) stabilire con il cottimista un prezzo a corpo od a forfait e dei prezzi a misura da farsi risultare da semplici ordinativi firmati dal tecnico incaricato. In questo caso si terrà un registro di contabilità in cui si annoteranno la quantità dei lavori eseguiti ed il relativo prezzo che servirà per la compilazione del conto finale.



XXXIII. La procedura oggetto del presente articolo esclude ogni possibilità di revisione di prezzi.

XXXIV. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari, nei casi previsti per legge.

Art. 12 Contabilizzazione dei lavori in economia e a cottimo

XXXV. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del responsabile del procedimento - direttore dei lavori:

- bb) per il sistema in amministrazione diretta, in un registro su cui annota le liste settimanali degli operai, le provviste occorse, i mezzi d'opera, i noli, ecc.;
- cc) per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità ove annota i lavori eseguiti quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

XXXVI. Il direttore dei lavori annota su un altro registro le partite a credito dei fornitori, i pagamenti esecutivi e il riassunto delle note settimanali.

XXXVII. Le fatture e, nel caso di esecuzione in amministrazione diretta, le note dei lavori e delle provviste non possono essere pagate se non munite del visto e del certificato di regolare fornitura o di esecuzione da parte del direttore lavori.

Art. 13 Lavori d'urgenza

XXXVIII. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

XXXIX. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 14 Lavori di somma urgenza

XL. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del procedimento e il Tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente previa redazione di un verbale, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

XLI. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento.

XLII. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

XLIII. Il Responsabile del procedimento o il Tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.

XLIV. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla



liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 15 Certificazione antimafia

XLV. Per i lavori di cui al presente regolamento vale come certificazione antimafia l'apposito certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A., con riportata l'apposita dicitura.

Art. 16 Lavori non contemplati nel progetto

XLVI. Quando nel corso dell'esecuzione dei lavori risulti la necessità di lavori o forniture non previsti, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nel progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.

XLVII. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposita determinazione del responsabile dell'area.

Art. 17 Perizie suppletive

XLVIII. Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si accerti che la somma per essi prevista risulta insufficiente, si procede mediante perizia suppletiva, approvata con determinazione del dirigente, che finanzia la maggiore spesa occorrente. In nessun caso, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata, né può eseguirsi alcun cambiamento del tracciato, forma o qualità dei lavori e materiali previsti nel progetto o nella perizia approvata, salvo quanto rientra nella discrezionalità del Direttore dei Lavori - Responsabile del Procedimento, con l'osservanza delle limitazioni di cui all'art. 148 del regolamento di attuazione della legge n. 109/94 approvato con il D.P.R. 554/99.

XLIX. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per le forniture.

Art. 18 Certificato di regolare esecuzione - Collaudo - Liquidazione

L. Per i lavori a cottimo e per quelli di somma urgenza, il direttore dei lavori allega al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di collaudo. L'incarico di collaudo, qualora effettuato da tecnici esterni all'ente, deve risultare da apposita determinazione del responsabile dell'area.

LI. Per i lavori non soggetti a collaudo ai sensi delle leggi vigenti, il tecnico stesso rilascia un certificato di regolare esecuzione dei lavori.

LII. Il responsabile del procedimento, ultimati i lavori, esegue il conto finale unendovi tutti i documenti in appoggio ed una relazione nella quale indica:

- dd) i dati del preventivo;
- ee) le eventuali perizie suppletive;
- ff) l'impresa che ha assunto il cottimo;
- gg) le eventuali proroghe autorizzate;
- hh) le assicurazioni degli operai;
- ii) gli eventuali infortuni;
- jj) i pagamenti in acconto;
- kk) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
- ll) la data di ultimazione dei lavori;



mm) le eventuali riserve,
nn) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

LIII. I pagamenti sono liquidati, in base a stati di avanzamento, dal responsabile dell'area.

LIV. In caso riscontri irregolarità o manchevolezze di qualsiasi natura ne deve fare oggetto di rapporto scritto al dirigente che assumerà i provvedimenti conseguenti.

LV. La liquidazione avviene con atto del responsabile dell'area secondo le disposizioni previste nel regolamento di contabilità;

Art. 19 Piani di sicurezza

LVI. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cattimo va allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale, previsto dall'art. 31 della Legge 11 Febbraio 1994 n. 109 e dal Decreto Legislativo 14 Agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 20 Penali

LVII. In caso di ritardi, imputabile all'impresa incaricata della esecuzione degli interventi, si applicano le penali stabilite nel contratto di cattimo.

LVIII. In siffatto caso il responsabile dell'area, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte del lavoro, della fomitura o del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 21 Stipulazione del contratto e garanzie

LIX. I contratti per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta o mediante cattimo sono stipulati a mezzo di scrittura privata.

Art. 22 Entrata in vigore

LX. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000.